

A.S. 2860 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA NEL MEZZOGIORNO

Con il decreto-legge in esame, che fa seguito a quello adottato nello scorso dicembre (D.L. n. 243 del 2016), si introducono ulteriori misure volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, e reca una serie di disposizioni di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati.

Il provvedimento si suddivide in quattro capi, che contengono complessivamente 17 articoli.

Il **Capo I** (articoli 1-3) introduce misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, con specifica attenzione per le iniziative dei giovani imprenditori (iniziativa cosiddetta "Resto al Sud), anche nel settore dell'agricoltura.

Nel **Capo II**, si segnala, per i profili di interesse della Commissione 8^a, l'**articolo 4** che disciplina l'istituzione in alcune aree del Paese di Zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di benefici alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno, allo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per il loro sviluppo. La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La definizione delle modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri per l'accesso e per usufruire delle condizioni speciali di beneficio introdotte dal decreto è rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La domanda per l'istituzione delle singole Zone economiche speciali può essere presentata dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, e deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

La gestione dell'area ZES è affidata ad un Comitato di indirizzo, composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da uno della Presidenza del Consiglio dei ministri e da uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il compito del Comitato è di assicurare gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES; l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES e l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

Si prevede che il Comitato di indirizzo si avvalga, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, del Segretario generale dell'Autorità portuale, al quale è

attribuito anche il potere di stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

In merito alle suddette disposizioni, si osserva che i richiami all'Autorità portuale dovrebbero essere riferiti all'Autorità di sistema portuale, in considerazione della recente riforma del settore operata con il decreto legislativo n. 169 del 2016.

I benefici accordati alle imprese nuove e già esistenti che avviino un programma di attività imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES sono definiti dall'**articolo 5** del decreto in esame. Essi consistono innanzitutto nella possibilità di utilizzare procedure semplificate e regimi speciali per ridurre i termini procedurali e gli adempimenti amministrativi rispetto alla normativa vigente, nonché di avere accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES.

Si prevede poi che, in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, sia possibile utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre 2020. Viene inoltre elevato a 50 milioni di euro l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale commisurare il credito d'imposta.

Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono che le imprese mantengano le attività nella ZES per almeno i cinque anni successivi al completamento dell'investimento e che esse non si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento.

Il **Capo III** (articoli 6 - 9) introduce semplificazioni nelle procedure amministrative volte a velocizzare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo e a favorire la sottoscrizione di Contratti istituzionali di sviluppo. Ulteriori disposizioni riguardano la disciplina dell'amministrazione straordinaria e la classificazione dei rifiuti.

Il **Capo IV** (articoli 10 - 17) prevede ulteriori interventi per il Mezzogiorno e la coesione sociale, con riferimento a misure per facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, per fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali per il conseguimento di più elevati livelli di coesione sociale, per superare situazioni di particolare degrado nelle aree di comuni caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri. Ulteriori articoli intervengono sulla disciplina del costo *standard* per studente universitario, sul risanamento ambientale da parte dell'amministrazione straordinaria ILVA, sulla proroga delle agevolazioni vigenti per investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico.